



UNIVERSITÀ
di VERONA

Decreto Rettorale

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020;

VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico, nella seduta del 18 dicembre 2020, di revisione e aggiornamento del Regolamento di ateneo per la mobilità studentesca internazionale (D.R. 316/2017 del 20/02/2017);

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del 21.12.2020, in merito all'approvazione del Regolamento di ateneo per la mobilità studentesca internazionale;

DECRETA

Art. 1 - È emanato il Regolamento di ateneo per la mobilità studentesca internazionale, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2 – Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di ateneo.

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.



REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università di Verona individua nella promozione della dimensione internazionale degli studi, dell'insegnamento, della ricerca scientifica e dell'alta formazione professionale uno degli strumenti primari per la costituzione e l'attuazione di uno spazio internazionale dell'Istruzione Superiore, e si impegna, in armonia con gli obiettivi dello Spazio Europeo dell'istruzione superiore (EHEA) e del processo di Bologna, a contribuire alla rimozione degli ostacoli che ne limitano l'attuazione.

2. Il presente regolamento disciplina tutte le attività che riguardano la cooperazione didattica internazionale dell'ateneo con Università e Istituzioni estere e, in particolare, la mobilità delle studentesse e degli studenti dell'Università di Verona sulla base dei principi fondamentali dei programmi comunitari e delle linee guida ministeriali per l'internazionalizzazione degli atenei, coerentemente con i parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione di tali programmi.

3. Le disposizioni relative al presente regolamento si applicano alle attività che prevedono la mobilità delle studentesse e degli studenti sia nell'ambito di programmi comunitari, sia nell'ambito di convenzioni internazionali stipulate con Istituzioni straniere, sia alle mobilità strutturate all'interno di percorsi di studio integrati e finalizzati al rilascio di titoli di studio congiunti o doppi.

Art. 2 – Tipologie di mobilità studentesca internazionale e attività ammissibili.

1. La mobilità internazionale europea ed extra-europea è uno strumento di arricchimento didattico, formativo, personale e culturale e di creazione di conoscenze trasversali e competitive. È possibile effettuare una o più esperienze di mobilità internazionale tra le seguenti tipologie:

- mobilità fisica: interamente svolta nel Paese di destinazione;
- mobilità mista (*blended*): le attività previste vengono svolte in parte da remoto dal Paese di residenza e in parte con mobilità fisica nel Paese di destinazione;
- mobilità virtuale: interamente svolta da remoto dal Paese di residenza, senza mobilità fisica del partecipante.

2. Sono ammissibili le seguenti attività didattiche, scientifiche e formative:

- frequenza di insegnamenti di studio del primo, secondo, ciclo unico e terzo ciclo;
- esami di profitto;
- attività di ricerca e di laboratorio;
- attività di tirocinio/stage;
- ricerca e preparazione di tesi;
- discussione di tesi, qualora previsto dagli accordi di doppio titolo.

Le attività sono ammissibili soltanto se formalizzate in un Programma di studio (o Learning Agreement, art. 4).



Art. 3 - Programmi di mobilità internazionale e procedure di selezione

1. L'Università di Verona promuove la mobilità internazionale delle studentesse e degli studenti attraverso la pubblicazione annuale di bandi che consentono ai partecipanti di trascorrere periodi di lunghezza variabile (breve, semestrale o annuale) presso Paesi dell'Unione Europea e di tutto il resto del mondo. Tali bandi vengono attuati grazie all'impiego di fondi europei, ministeriali e di Ateneo.

2. Le modalità di partecipazione a tali programmi di mobilità, i requisiti di accesso, le destinazioni disponibili e le procedure per la selezione sono descritti negli appositi bandi, pubblicati alla sezione "Concorsi" del sito web di Ateneo.

3. L'Università di Verona, in sintonia con gli indirizzi espressi dai programmi comunitari e dalle istituzioni nazionali e sovranazionali, s'impegna a favorire la digitalizzazione e la dematerializzazione delle procedure amministrative legate alla mobilità internazionale, dall'accesso ai bandi fino alle fasi conclusive del riconoscimento.

Art. 4 - Programma di studio ("Learning Agreement")

1. Il Programma di studio, o *Learning Agreement* (di seguito: "LA"), costituisce il documento fondamentale per la studentessa/lo studente in mobilità e riporta l'elenco delle attività formative e di apprendimento da svolgere presso l'Istituto ospitante, comprensivo dei codici identificativi e dei crediti attribuiti a ciascuna di esse, e che verranno riconosciute al termine della mobilità. Il Programma di studio/LA dovrà contenere obbligatoriamente tutte le attività da svolgere presso la sede estera delle quali si chiederà il riconoscimento e dovrà inoltre essere approvato e sottoscritto dalle tre Parti interessate (Università di Verona, Istituto ospitante e studentessa/studente), altrimenti il riconoscimento non potrà essere garantito.

2. Le procedure di compilazione e di approvazione del Programma di studio/LA possono differire a seconda del programma di mobilità; pertanto si rimanda ai bandi e ai relativi allegati per ogni istruzione specifica, oltre che alle disposizioni contenute nei regolamenti di ogni Scuola e Dipartimento. In linea generale, l'Università di Verona si impegna a favorire il transito verso una digitalizzazione della procedura di inserimento e approvazione del Programma di studio/LA attraverso applicazioni apposite (Esse3, Erasmus Dashboard) e – ove non disponibili – software di videoscrittura e firme digitali. Il Programma di studio/LA andrà compilato e sottoscritto **prima dell'inizio del periodo di mobilità** e potrà, qualora necessario, essere modificato entro 5 settimane dall'inizio della mobilità. Tutte le modifiche dovranno essere approvate e sottoscritte dalle Parti coinvolte, pena l'inefficacia di tali modifiche.

3. Per la scelta delle attività formative da svolgere durante la mobilità e da sostituire nel piano di studio del corso di appartenenza, l'Università di Verona si impegna a garantire la flessibilità necessaria al buon esito delle mobilità, pur nel rispetto degli obiettivi formativi di ogni Corso di Studi. Non sarà pertanto richiesta l'identità dei programmi, delle denominazioni e la corrispondenza univoca dei crediti tra le singole attività formative delle due istituzioni coinvolte, bensì la scelta dovrà essere mirata all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il profilo del Corso di Studi di appartenenza e che possano sostituire con la dovuta flessibilità un insieme di attività formative previste nel curriculum, per un numero di crediti equivalente. Per tale scopo verrà incoraggiata a tutti i livelli la logica del pacchetto: le attività formative frequentate presso l'università ospitante formano un pacchetto inteso come sostitutivo di un pacchetto costituito da alcune delle attività previste dal Corso di Studi di appartenenza. Differenze minime di crediti formativi tra le attività da svolgere all'estero e quelle da sostituire nel piano di studi sono ammissibili per un massimo di **due crediti per l'intero periodo di mobilità**.



4. Per gli insegnamenti con un programma integrato suddiviso in moduli è ammessa la possibilità di sostenere all'estero uno o più moduli (ma non parti di moduli), come da schema esemplificativo di seguito riportato:

Esempio di svolgimento presso UNIVR		Esempio di parziale svolgimento all'estero	
Modulo UNIVR "X"	6 CFU	Attività estero 1	2 ECTS
Modulo UNIVR "Y"	6 CFU	Attività estero 2	4 ECTS
		Totale ECTS esteri	6 ECTS
		+ Modulo UNIVR "Y"	6 CFU
Totale CFU insegnamento	12 CFU	Totale CFU insegnamento	12 CFU

5. Il Programma di studio/LA può includere il tirocinio obbligatorio e/o il lavoro di preparazione della tesi, con relativi crediti, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti di Dipartimento o Scuola. Le studentesse e gli studenti che durante il periodo di mobilità all'estero intendono eseguire ricerche ai fini della stesura dell'elaborato finale (laurea triennale) o della tesi (laurea magistrale) dovranno inserire l'attività nel Programma di studio/LA, specificando il nominativo della/del docente che svolgerà il ruolo di correlatore presso la sede di destinazione, sulla base di specifici e documentati accordi intercorsi con il relatore locale. Al termine della mobilità, verificato l'effettivo svolgimento delle attività previste ed indicate nel Learning Agreement, i CFU relativi alla prova finale verranno interamente riconosciuti come acquisiti all'estero.

Art. 5 - Crediti formativi acquisibili all'estero e punteggio di laurea

1. A tutti i fini del presente regolamento 1 credito ECTS è uguale ad 1 Credito Formativo Universitario (CFU). Per le sedi extraeuropee (es. programma Worldwide Study) ciascun Dipartimento/Scuola elabora apposite tabelle di conversione dei crediti e dei voti, qualora il sistema utilizzato presso l'istituzione ospitante non sia direttamente riconducibile al sistema ECTS.

2. Il programma approvato nel Programma di studio/LA deve essere congruo rispetto alla durata del periodo di studio all'estero, con un numero di crediti per quanto possibile riconducibile al numero di crediti acquisibili nel corrispondente periodo di studio presso l'università di appartenenza, ovvero: 60 crediti per un intero anno accademico (da 7 a 12 mesi), 30 crediti per un semestre (da 3 a 6 mesi).

3. La studentessa/lo studente al rientro dalla mobilità deve richiedere il riconoscimento in carriera di un numero minimo di crediti CFU acquisiti all'estero come di seguito determinato:

- 12 CFU, per un semestre di mobilità;

- 24 CFU, per un anno accademico (due semestri) di mobilità.

La mancata acquisizione del numero minimo di crediti CFU comporta l'obbligo della studentessa/dello studente in mobilità di restituzione dell'intera borsa di studio assegnata.

4. Allo scopo di favorire la partecipazione alla mobilità internazionale, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che: (i) nel corso del ciclo di studi abbiano acquisito il riconoscimento in carriera di almeno 12 CFU conseguiti in mobilità internazionale e (ii) conseguano il titolo finale entro la durata normale del Corso di Studi, verranno attribuiti n. 2 (due) punti aggiuntivi da computarsi ai fini della determinazione del punteggio finale di laurea (fermo restando che tali punti aggiuntivi non saranno computati nell'ipotesi in cui la studentessa o lo studente abbia comunque



conseguito il punteggio massimo).

Art. 6 - Propedeuticità e frequenza

1. Alle studentesse e agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero secondo le procedure definite sopra, può essere concesso, previa esplicita delibera del Consiglio del Corso di Studi di riferimento, l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità e/o di frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.

2. Alla studentessa/allo studente in mobilità fisica è consentito il rientro in sede solo per i giorni strettamente necessari a discutere la prova finale o a sostenere esami di profitto, purché questo non contrasti con gli obblighi di frequenza e gli altri doveri assunti verso l'Università ospitante.

Art. 7 - Procedure di riconoscimento delle attività e registrazione in carriera

1. Al termine della mobilità, la studentessa/lo studente dovrà avere con sé un documento che attesti l'effettiva presenza presso l'Istituto ospitante per l'intera durata della mobilità (Attestazione di soggiorno, in caso di mobilità fisica o mista), il Programma di studio/LA aggiornato con le eventuali modifiche e infine un documento rilasciato dall'Istituto ospitante che attesti il superamento delle attività formative svolte durante la mobilità, completo della votazione e del numero di crediti acquisiti dalla studentessa/dallo studente per ciascuna di esse (*Transcript of Records*). Sulla base di tali documenti la studentessa/lo studente potrà successivamente chiedere il riconoscimento delle attività superate. I documenti richiesti e le specifiche relative al loro formato e alla loro compilazione possono variare a seconda del programma di mobilità, pertanto si rinvia ai singoli bandi e ai loro allegati.

2. La procedura di riconoscimento e la registrazione delle attività formative superate dalla studentessa/dallo studente sono in capo alla Scuola o al Dipartimento di afferenza. L'organo competente o la/il referente individuata/o in tale sede verificherà la congruità e la regolarità della documentazione esibita ai fini del riconoscimento e darà avvio alla procedura, che proseguirà con la conversione dei voti in trentesimi e infine con la registrazione in carriera delle attività svolte all'estero.

Per registrare in carriera e nel *Diploma Supplement* il pacchetto di attività formative svolto all'estero, e riconosciuto in sostituzione di un pacchetto corrispondente nel Corso di Studi di appartenenza, si procederà indicando:

- le attività previste dal piano di studi dell'Università di Verona, specificando in nota il pacchetto corrispondente di attività svolte all'estero intese come sostitutive, riportate con la denominazione straniera,
- la denominazione dell'Istituzione Ospitante, le date del periodo trascorso all'estero e il programma di mobilità di riferimento.

Per le mobilità finalizzate alla ricerca tesi, verificato l'effettivo svolgimento delle attività previste ed indicate nel Learning Agreement, i CFU acquisiti e certificati dall'istituto ospitante verranno interamente riconosciuti nell'ambito dei CFU riferiti alla prova finale.

3. Le attività svolte all'estero saranno pienamente riconosciute, nel rispetto di quanto indicato nel Programma di studio/LA e delle specifiche relative al numero di crediti acquisibili all'estero (art. 4.3 e 5). In nessun caso sarà possibile richiedere alla studentessa/allo studente di sostenere parti di esame integrative di un insegnamento (o di uno specifico modulo) presso l'Università di Verona.



4. Il riconoscimento di stage e tirocini svolti nell'ambito della mobilità internazionale è disciplinato da un apposito Regolamento. Salvo ove diversamente specificato, il processo è in capo agli uffici competenti.

5. Il riconoscimento di certificazioni linguistiche acquisite nel corso di esperienze di mobilità internazionale è di competenza del Centro Linguistico di Ateneo e delle Strutture didattiche, nell'ambito dei rispettivi regolamenti

Art. 8 - Conversione dei voti

1. I voti saranno convertiti mettendo a confronto la curva di distribuzione dei voti del Corso di Studi/Classe di Laurea di appartenenza con quella equivalente presso l'Istituto di accoglienza, in sintonia con le linee guida internazionali per la costituzione dello Spazio Europeo per l'Istruzione Superiore (EHEA).

2. Per favorire maggiori uniformità, equità e snellezza nel processo di conversione dei voti l'Università di Verona intende avvalersi della nuova metodologia europea [EGRACONS](#), in corso di implementazione. In attesa della completa messa a punto del sistema EGRACONS, resteranno in vigore le modalità di conversione dei voti e dei crediti stabilite dai singoli regolamenti di Dipartimento/Scuola. Il voto in trentesimi risultante verrà riportato dagli uffici responsabili (U.O. Didattiche e Studenti) nella carriera delle studentesse e degli studenti nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 9 – Visiting student

1. La studentessa/lo studente che si reca presso una Università o altra Istituzione estera al di fuori di specifici programmi di mobilità (*visiting student*) può richiedere al Collegio didattico di riferimento l'autorizzazione ad effettuare la mobilità ed il riconoscimento dei crediti acquisiti al termine del periodo di formazione trascorso all'estero, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Collegio stesso.

2. Il *visiting student* è inoltre tenuto a rispettare le modalità e le condizioni di accesso alle attività offerte dall'ateneo/istituzione di destinazione, compreso l'eventuale pagamento di contributi economici o tasse di iscrizione. Non è esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l'Università di Verona per tutto il periodo di mobilità.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno accademico 2020/2021.

2. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda ai singoli bandi di mobilità internazionale e relativi allegati.

3. Le Scuole e i Dipartimenti approvano specifici regolamenti, conformi alle indicazioni e ai principi descritti nel presente regolamento e redatti nel rispetto di apposite linee guida fornite dall'U.O. Mobilità Internazionale.